

TI_GERICHTE 35.2018.9 vom 23. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2018.9

FR: TI_GERICHTE 35.2018.9 du 23 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 35.2018.9 del 23 aprile 2018

Regeste

Corretto aver posto termine a prestazioni ben oltre il termine di 1 anno indicato dalla giurisprudenza in caso di aggravamento transitorio di uno stato degenerativo preesistente (con riferimento a danni oggettivabili).quelli non oggettivabili non costituivano conseguenza adeguata del sinistro

Erwägungen

E. 22

aprile 2016, ha evidenziato che “i disturbi riferiti oggi dal paziente e concernenti la colonna cervicale e il braccio sinistro, erano nel loro insieme già presenti in occasione della mia visita del 25.06.2013 ” (doc. 70, corsivo della redattrice). Secondo il dr. _____, l’infortunio in questione ha, dunque, transitoriamente aggravato il preesistente stato morboso con raggiungimento dello status quo sine vel ante, al più tardi al momento in cui l’CO 1 ha chiuso il caso, dunque a distanza di 19 mesi dall’evento medesimo (cfr. doc. 138 e 154). Il TCA constata che l’apprezzamento del dr. _____ è conforme alla giurisprudenza federale, secondo la quale un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un’affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato soltanto quando l’indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 s.). In concreto, dalla documentazione medica agli atti non emerge affatto che l’evento traumatico avrebbe modificato morfologicamente lo stato preesistente nel senso richiesto dall’Alta Corte (dalla RM del 26 settembre 2015 non sono state evidenziate alterazioni post-traumatiche, né compressioni radicolari, cfr. doc. 62, pag. 2). Ne consegue che l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide . Pertanto, avendo l’CO 1 riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al mese di aprile 2017 , l’assicuratore convenuto ha ampiamente rispettato la giurisprudenza appena menzionata, avendo posto termine al versamento delle proprie prestazioni ben oltre il termine di dodici mesi dopo il sinistro. In queste condizioni, il TCA non può seguire l’opinione del medico curante (per il quale l’infortunio in parola avrebbe modificato le condizioni psico-fisiche dell’assicurato, “tuttora in maniera evidente”, cfr. doc. 149), in quanto contraria alla dottrina medica dominante (e alla giurisprudenza federale che l’ha recepita). In esito a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che al più tardi al momento in cui l'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (

E. 24

aprile 2017), RI 1 non presentava più danni organici oggettivabili in relazione causale naturale con l'infortunio occorsogli nel mese di settembre 2015. Questa Corte può dunque esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare la richiesta audizione testimoniale del medico curante dell'interessato, dr. _____ (doc. VII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.8. In concreto, dagli atti emerge che il ricorrente presenta pure una sintomatologia che non ha trovato sufficiente correlazione sul piano somatico, che i diversi specialisti intervenuti hanno unanimemente inquadrato in una sindrome somatoforme dolorosa, rispettivamente in una sindrome fibromialgica (cfr. al riguardo i doc. 44, 45, 70, 130, 138, 154). Ora, secondo la più recente giurisprudenza federale, in assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, l'esame della causalità naturale viene momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 135 V 465 consid. 5.1). Nel caso concreto, si pone la questione di sapere se questo esame debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai "colpi di frusta" e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133). L'Alta Corte ha già avuto modo di precisare che il disturbo da dolore cronico somatoforme non va considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in occasione dell'infortunio, bensì quale danno alla salute indipendente (secondario), motivo per cui l'esame dell'adeguatezza deve essere fatto secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (STF U 444/05 del 6 novembre 2006 consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati; a proposito della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6 marzo 2007 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati). In esito a quanto precede, e conformemente alla giurisprudenza federale appena citata, l'adeguatezza del legame di causalità deve essere valutata in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133. Del resto, questa soluzione si giustifica tanto più che dalle carte processuali non emerge che l'assicurato abbia mai manifestato, in maniera accresciuta, la sintomatologia caratteristica di un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta". 2.9. Nel valutare l'adeguatezza del nesso causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell'infortunio accaduto al ricorrente. La dinamica dell'incidente stradale dell'8 settembre 2015 (tamponamento a catena tra tre automobili) si evince, in particolare, dal rapporto del 9 novembre 2015 della Polizia cantonale: " (...). Il protagonista _____ circolava su via _____ a _____ in direzione di _____ ad una

velocità dichiarata di circa 15-20 km/h a causa del traffico. Giunto in prossimità dell'intersezione con via al Ticino, distoglieva lo sguardo dalla guida per alcuni secondi, non notando la presenza del veicolo della _____ regolarmente fermo in colonna. La collisione avveniva tra la parte anteriore del veicolo del _____ contro la parte posteriore del veicolo della _____. A seguito della collisione, il veicolo della _____ collideva a sua volta con la parte anteriore contro la parte posteriore del veicolo del RI 1, fermo anch'esso regolarmente in colonna.” (Doc. 18, pag. 3) Tale collisione è quindi avvenuta a bassa energia, come risulta dal rapporto “breve valutazione biomeccanica (triage)” di AGU Zürich del 21 marzo 2016, nel quale è stato constatato che la variazione di velocità (delta-v) dovuta alla collisione era al di sotto o appena inclusa nell'intervallo di 10-15 km/h. Con riferimento a tale parametro, è stato poi precisato che “per quanto concerne i disturbi non irrilevanti del rachide cervicale dovuti a collisioni da tergo, il limite di innocuità si raggiunge, nel caso normale, quando il veicolo urtato subisce una variazione di velocità (delta-v) pari a 10-15 km/h” (cfr. doc. 60). Chiamato ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente a una consolidata prassi federale (cfr. STFA U 99/01 del 6 novembre 2002 consid. 4.1.: “Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)” – il corsivo è della redattrice; si veda pure la STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 6.2 e la STF 8C_812/2009 del 9 marzo 2010 consid. 5.2 e 5.3). In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l'adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV Nr. 25 p. 100 ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l'esistenza del nesso causale adeguato. A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). Sempre in questo contesto, va poi precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6). ”). L'incidente della circolazione stradale del settembre 2015 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. al riguardo la “breve valutazione biomeccanica (triage)” di AGU Zürich del 21 marzo 2016, doc. 60). In proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA nel caso di un incidente in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul

tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo (per una panoramica dei casi in cui l'Alta Corte ha ammesso, rispettivamente negato la realizzazione di tale criterio, si veda la STF 8C_398/2012 del 6 novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2). Secondo la giurisprudenza, per l'adempimento del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di distorsione cervicale (oppure di un'altra lesione da trattare allo stesso modo nell'ambito dell'esame dell'adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni che ne sono conseguite (SVR 2007 UV

E. 26

p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati). Nella concreta evenienza, il TCA osserva innanzitutto che non risulta documentato che la posizione assunta dall'assicurato al momento dell'evento traumatico fosse particolare (cfr. "breve valutazione biomeccanica (triage)" di AGU Zürich del 21 marzo 2016, doc. 60). D'altra parte, accanto al trauma d'accelerazione cervicale, l'insorgente non ha riportato lesioni di rilievo. Infine, egli non ha presentato i disturbi rientranti nel quadro tipico consecutivo a un "colpo di frusta", tanto è vero che l'assicurato non ha dovuto ricorrere all'intervento di un medico fino ad otto giorni dopo il trauma, allorquando si è recato dal medico di famiglia (cfr. doc. 154, pag. 5). Tutto ciò non consente di ritenere che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari. Dalle carte processuali non risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell'evento traumatico. Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari - nel caso di specie non evidenti - che hanno pregiudicato la guarigione. L'assunzione di molti medicinali e l'esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l'assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). Ora, tenuto conto che, per quanto concerne il rachide, l'insorgente ha raggiunto lo status quo sine vel ante, al più tardi, il 24 aprile 2017 (cfr. supra, consid. 2.8.) e che la restante sintomatologia denunciata dall'assicurato è risultata priva di sostrato organico oggettivabile, e ricordato che, trattandosi di valutare l'esistenza del nesso di causalità adeguata in applicazione della prassi in materia d'evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, devono essere presi in considerazione unicamente i disturbi somatici in nesso di causalità con l'infortunio, che trovano inoltre sufficiente correlazione sul piano organico, nella concreta evenienza, non possono essere ritenuti soddisfatti tutti quei criteri di rilievo che contengono una componente temporale (durata eccezionalmente lunga della cura medica, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata dell'incapacità lavorativa). Sulla scorta di quanto precede, si deve dunque concludere che i disturbi privi di sostrato organico oggettivabile (da inquadrare in una sindrome somatoforme dolorosa,

rispettivamente in una sindrome fibromialgica) denunciati dal ricorrente dopo il 24 aprile 2017, non costituivano una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico dell'8 settembre 2015. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l'CO 1 ha dichiarato estinto dal 24 aprile 2017 il diritto alle prestazioni dipendente dall'infortunio del settembre 2015, deve essere confermata. 2.10. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1 (cfr. doc. I). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente (alla luce anche della giurisprudenza federale illustrata ed applicata nella decisione su opposizione impugnata, secondo la quale un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno, cfr. doc. A), doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempito (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.